



CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO
PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

**CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL
TRASPORTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
dell'Assemblea Consortile

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: Affidamento in house providing alla società Amag Ambiente S.p.a. del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Alessandria

L'anno **duemilaventitre**, addì **29**, del mese di **maggio**, alle ore **17:30** si è riunita l'Assemblea Consortile in sessione ordinaria ed in modalità mista ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento per lo svolgimento in teleconferenza delle sedute degli organi collegiali del Consorzio*, approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 11/2022.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato inviato in tempo utile a tutti i Comuni consorziati.

Assiste il Segretario Generale del Consorzio PAOLA CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

All'inizio della seduta, dei componenti di questa Assemblea sono presenti:

Comune	Nome e Cognome	Carica	Presente
COMUNE DI ALESSANDRIA	ABONANTE GIORGIO	SINDACO	SI
COMUNE DI ALTAVILLA M.TO.			NO
COMUNE DI BASSIGNANA	GARAVELLI FRANCESCO	V. SINDACO	SI
COMUNE DI BERGAMASCO			NO
COMUNE DI BORGORATTO	BIGOTTI SIMONE	SINDACO	SI
COMUNE DI BOSCO MARENCO			NO
COMUNE DI CARENTINO			NO
COMUNE DI CASALCERMELLI	CERMELLI ANTONELLA	SINDACO	SI
COMUNE DI CASTELLETTO M.TO.	COLLETTI GIANLUCA	SINDACO	SI
COMUNE DI CASTELNUOVO B.DA.	BOIDO PAOLO	ASSESSORE	SI
COMUNE DI CASTELSPINA	BOMPANI GIULIANO	ASSESSORE	SI
COMUNE DI CONZANO			NO
COMUNE DI FELIZZANO			NO
COMUNE DI FRASCARO			NO
COMUNE DI FRUGAROLO	VALDENASSI MARTINO G. PIO	SINDACO	SI
COMUNE DI FUBINE	MAGGIORA MARCO	CONSIGLIERE	SI
COMUNE DI GAMALERO	FERASIN GIAN PIETRO	SINDACO	SI
COMUNE DI LU E CUCCARO M.TO			NO
COMUNE DI MASIO	CACCIABUE GIOVANNI	V. SINDACO	SI
COMUNE DI MONTECASTELLO	PENNA GIANLUCA	SINDACO	SI
COMUNE DI OVIGLIO	ARMANO ANTONIO	SINDACO	SI
COMUNE DI PECETTO	BORTOLONI ANDREA	SINDACO	SI
COMUNE DI PIETRAMARAZZI			NO
COMUNE DI QUARGNENTO			NO
COMUNE DI QUATTORDIO	VENEZIA ALESSANDRO	SINDACO	SI
COMUNE DI RIVARONE	TINELLO ELISABETTA	SINDACO	SI
COMUNE DI S. SALVATORE M.TO.			NO
COMUNE DI SEZZADIO	DANIELE ENZO	SINDACO	SI
COMUNE DI SOLERO	ERCOLE GIOVANNI	SINDACO	SI
COMUNE DI VALENZA	ODDONE MAURIZIO	SINDACO	SI

Presenti n. 19 n. quote rappresentante: 83,09 su 100, assenti n. 11

Il Presidente dell'Assemblea Maurizio Oddone, il Vice Sindaco di Bassignana Francesco Garavelli, il Sindaco di Borgoratto Simone Bigotti, il Sindaco di Castelletto Monferrato Gianluca Colletti, l'Assessore di Castelnuovo Bormida Paolo Boido,, l'Assessore di Castelspina Giuliano Bompani, il Sindaco di Gamalero Gian Pietro Ferasin, il Sindaco di Pecetto Andrea Bortoloni, il Sindaco di Solero Giovanni Ercole sono collegati in videoconferenza tramite software Zoom.

Constatata la presenza del numero legale dei componenti e delle quote di partecipazione, assume la Presidenza il Sig. Oddone Maurizio in qualità di Presidente dell'Assemblea, con l'assistenza del Segretario Generale Paola Crescenzi invita i presenti a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Entra l'Assessore del Comune di San Salvatore Monferrato Massimo Temporin alle 17;47 e partecipa alla votazione. Le quote dei partecipanti vengono aggiornate a 86,53.

È presente il Revisore Limardi collegato tramite software Zoom .

PARERE RESO AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 s.m.i.

Il Responsabile del Servizio finanziario del Consorzio di Bacino Alessandrino Dott. Gianluca Galati ha espresso, sulla presente deliberazione parere di regolarità tecnica e contabile favorevole.

Dott. Gianluca Galati

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATI

- l'art. 3 bis comma 1-bis. DL 138/2011 convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148 che prevede, al primo periodo, come *Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.*
- la L.R. n. 1 del 14/01/2018 come modificata dalla L.R. n. 4 del 03/02/2021, intervenuto sull'assetto della governance in materia di rifiuti individuando i sub ambiti nei consorzi di bacini di cui alla Legge Regionale 24/2002 prevedendo la trasformazione degli stessi in consorzi di area vasta attribuendo, tra le funzioni degli stessi, quelle di cui all'art. 9 comma e) *“procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;”*
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 08/06/2021 esecutiva, ad oggetto *“Schema di convenzione e statuto del Consorzio di Area Vasta denominato Consorzio di Bacino alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ai sensi della L.R. n. 1/2018 modificata dalla L.R. n. 4/2021”* con la quale è stato adottato il nuovo statuto del Consorzio di area Vasta.

PRESO ATTO:

- della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 19/11/2014 esecutiva, con la quale si è proceduto all'acquisto di tante azioni che rappresentano il 20% nel capitale sociale di Amag Ambiente Spa;
- della conseguente deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 del 10/12/2014 esecutiva, ad oggetto *“Proposta di affidamento in house-providing del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Alessandria, Altavilla, Bergamasco, Borgoratto, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Conzano, Cuccaro, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Lu Monferrato, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Solero, Sezzadio ad AMAG AMBIENTE SPA con sede in Alessandria.”* con al quale era stato disposto l'affidamento per sette anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

DATO ATTO:

- della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 02/07/2020 esecutiva, ad oggetto *“Approvazione atto di indirizzo per l'affidamento in house providing ad AMAG Ambiente Spa di Alessandria del servizio di raccolta e trasporto RSU”*
- della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 21 del 09/12/2021 esecutiva, ad oggetto *“Proroga dell'affidamento in house providing ad Amag Ambiente del servizio di raccolta e trasporto RSU nei comuni attualmente serviti”* è stato prorogato l'affidamento in house providing ad Amag Ambiente del servizio di raccolta e trasporto RSU nel Comune di Alessandria fino al 31/12/2022;
- della deliberazione n. 4 del 2/03/2022, esecutiva, ad oggetto: *Affidamento in house providing alla società Amag Ambiente del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Altavilla, Bergamasco, Borgoratto, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Conzano, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Sezzadio, Solero*, con cui si affidava ad Amag Ambiente Spa il servizio di raccolta per i suddetti comuni fino al 28/02/2030 (otto anni);
- che di conseguenza vengono distinti e separati gli affidamenti dei servizi per il Comune di Alessandria e per i comuni di minore entità demografica afferenti ad Amag Ambiente Spa;

ESAMINATA la nota di Amag Ambiente Spa assunta al protocollo del Consorzio con numero 3134 del 30/12/2022 ad oggetto *“affidamento servizio raccolta rsu Comune di Alessandria”* con la quale la società ha richiesto di valutare l'istruttoria per un affidamento transitorio fino al 30/06/2024 (18 mesi) per garantire la continuità del servizio e valutare le migliori modalità di raccolta rifiuti da proporre risolvendo le complessità del progetto cosiddetto *smartcity* che, alla data, non permetteva di presentare un'offerta per l'espletamento del servizio secondo il nuovo progetto di riorganizzazione del servizio.

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive disposizioni integrative e correttive e in particolare:

- l'art. 5 comma 1 il quale prevede che *Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
 - b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
 - c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*
- l'art. 5, comma 2, il quale prevede che *“un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”;*
- l'art. 192, comma 1, il quale prevede che *“È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni*

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”;

- *l'art. 192, comma 2, il quale prevede che “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”*

VISTO altresì il D. Lgs. 201/2022 e in particolare

- *l'art. 17 comma 2 che prevede che “Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”*
- *L'art. 17 comma 3 che prevede che “Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.”*
- *L'art. 17 comma 4 che prevede che “Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.”*
- *L'art. 31 comma 2 che dispone che “Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in*

un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione»

RILEVATO come lo statuto di Amag Ambiente Spa e, in particolare l'art. 16 bis, definisce le condizioni per l'esercizio, da parte del Consorzio, del controllo analogo sulla società;

ESAMINATE

- la relazione sull'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 con i relativi allegati;
- la relazione di congruità di cui all'art. 192, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi depositata agli atti;
- il piano economico finanziario asseverato di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 201/2022 trasmesso da Amag Ambiente in data 26/05/2023 e assunto al protocollo del Consorzio con il n. 1234 del 29/05/2023.

VISTI ANCORA

- le linee guida 7/2017 dell'Autorità Anticorruzione *“Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*;
- il D. Lgs. 175/2016 e smi Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e in particolare l'art. 16 rubricato *“Società in house”*;
- il D. Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PRESO ATTO CHE con protocollo n. 4586 del 23/02/2022 il RASA (responsabile anagrafe stazione appaltante) ha presentato la domanda di iscrizione all'elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di società in house;

DATO ATTO CHE il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole

DATO ATTO CHE il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole

Dopo ampia e articolata discussione

Si procede alla votazione per appello nominale con il seguente esito:

Comune di ALESSANDRIA	FAVOREVOLE
Comune di BASSIGNANA	FAVOREVOLE
Comune di BORGORATTO	FAVOREVOLE
Comune di CASAL CERPELLI	FAVOREVOLE
Comune di CASTELLETTO M.	FAVOREVOLE
Comune di CASTELNUOVO B.	FAVOREVOLE
Comune di CASTELPINA	FAVOREVOLE
Comune di FRUGAROLO	FAVOREVOLE
Comune di FUBINE	FAVOREVOLE
Comune di GAMALERO	FAVOREVOLE
Comune di MASIO	FAVOREVOLE
Comune di MONTECASTELLO	FAVOREVOLE
Comune di OVIGLIO	FAVOREVOLE
Comune di PECETTO	FAVOREVOLE
Comune di QUATTORDIO	FAVOREVOLE
Comune di RIVARONE	FAVOREVOLE
Comune di S. SALVATORE M.TO	FAVOREVOLE
Comune di SEZZADIO	FAVOREVOLE

Comune di SOLERO
Comune di VALENZA

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE

Approvato all'unanimità dei presenti.

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa

1. di approvare la relazione sull'affidamento del servizio redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2 D. Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022;
2. di affidare, conseguentemente, ad Amag Ambiente Spa il servizio di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento strade per il Comune di Alessandria fino al 30/06/2024;
3. di pubblicare tutti gli atti concernenti l'affidamento de quo sul sito istituzionale del Consorzio e di trasmettere gli stessi all'Anac ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D. Lgs. 201/2022
4. di demandare al Direttore f.f. la sottoscrizione del contratto di servizio decorsi i termini di cui all'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 201/2022;

Si procede alla votazione per appello nominale dell'immediata eseguibilità con il seguente esito:

Comune di ALESSANDRIA	FAVOREVOLE
Comune di BASSIGNANA	FAVOREVOLE
Comune di BORGORATTO	FAVOREVOLE
Comune di CASAL CERPELLI	FAVOREVOLE
Comune di CASTELLETTO M.	FAVOREVOLE
Comune di CASTELNUOVO B.	FAVOREVOLE
Comune di CASTELPINA	FAVOREVOLE
Comune di FRUGAROLO	FAVOREVOLE
Comune di FUBINE	FAVOREVOLE
Comune di GAMALERO	FAVOREVOLE
Comune di MASIO	FAVOREVOLE
Comune di MONTECASTELLO	FAVOREVOLE
Comune di OVIGLIO	FAVOREVOLE
Comune di PECETTO	FAVOREVOLE
Comune di QUATTORDIO	FAVOREVOLE
Comune di RIVARONE	FAVOREVOLE
Comune di S. SALVATORE M.TO	FAVOREVOLE
Comune di SEZZADIO	FAVOREVOLE
Comune di SOLERO	FAVOREVOLE
Comune di VALENZA	FAVOREVOLE

Approvato all'unanimità dei presenti.

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Lgs. 267/2000, per la trasmissione degli atti all'Anac ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Maurizio Oddone

IL SEGRETARIO GENERALE
Paola Crescenzi

Pubblicata all'Albo delle Pubblicazioni del Consorzio per 15 giorni
